

FORMAZIONE di BASE del SIPROIMI *modulo 2*

*Introduzione al quadro normativo
in materia di
diritti dei minori
e protezione internazionale*

1. 47 \2017

La normativa applicabile ai minori stranieri non accompagnati è la stessa cui soggiacciono i minori cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

Art. 1 della L. 47/2017

I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea

Chi è il minore straniero non accompagnato

per ***minore straniero non accompagnato*** presente nel territorio dello Stato si intende il minorenni

- non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea
- che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o
- che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana,
- privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Divieto di espulsione e respingimento

L'art. 19, c. 2, lett. a), t.u. sull'immigrazione, D.Lgs. 286/1998, prevede l'**inespellibilità** del **minore** degli anni diciotto.

Unica ipotesi di caso di espulsione del minore è dato dai "motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato" di cui all'art. 13, c. 1, o di prevenzione ad atti di terrorismo

Mentre l'art. 3 della legge 47/2017 ha implementato l'art. 19, T.U. con il nuovo comma 1-bis, secondo il quale si dispone che "in nessun caso può disporsi il **respingimento** alla frontiera di minori stranieri non accompagnati"

Per tale motivo e sulla scorta di quanto disposto dalla L.328/2000 si configura l'**obbligo di accoglienza** degli stessi e l'obbligo al **rilascio di un regolare permesso di soggiorno** (permessi di soggiorno L. 47/2017)

Presenza in carico del minore straniero non accompagnato

Per la valutazione dell'interesse superiore del minore
occorre **procedere all'ascolto del minore**,

tenendo conto della sua età,

del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine
di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio
che il minore sia vittima di **tratta** di esseri umani
nonché

a verificare la possibilità di **ricongiungimento** familiare
*ai sensi dell'art. 8, par. 2, del regolamento UE n. 604/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,*

purché corrisponda all'interesse superiore del minore

SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

Art. 3 convenzione dei diritti sull'infanzia e sull'adolescenza

“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche che private, di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.

Art 18 – d. lgs 142/2015

Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani,

nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare

ai sensi dell'articolo 8, par.2, del Regolamento Dublino.

Sic nel family tracing

 **Servizio Centrale**
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati

 **MINISTERO
DELL'INTERNO**

ACCOGLIENZA

Accoglienza

Fino alla legge di stabilità 2015 lo Sprar ospitava soltanto i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, ex art. 26 del D.Lgs. 25/2008.

La legge di stabilità 2015 ha previsto che i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale possano accedere ai servizi Sprar oggi Siproimi, nei limiti dei posti e delle risorse disponibili (art. 1, comma 183, L. n. 190/2014).

La medesima legge ha disposto il trasferimento della gestione del Fondo per l'accoglienza dei MSNA dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'interno (L.190/2014, art. 1, co.181-182

Prima accoglienza

Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, **per il tempo strettamente necessario**, *comunque non superiore a trenta giorni*,

- all'identificazione che si deve concludere entro dieci giorni, e
- all'eventuale accertamento dell'età, nonché
- a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore
- sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale

Accoglienza Siproimi

Circa la prosecuzione dell'accoglienza del minore, si prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori non accompagnati – SPRAR adesso SIPROIMI (come rinominato dal D.L. n. 113/2018 convertito in legge n. 132/2018)

La normativa dispone che i minori richiedenti asilo, al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (art. 12, c. 5 bis, D. L. n. 113/2018) e, nel caso di concessione della protezione internazionale, per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari

In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di prima accoglienza e all'interno del Siproimi l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, (...) tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. (D.lgs. 142-2015).

Accoglienza Siproimi

La nuova disposizione normativa del 2018,
riserva l'accesso al SIPROIMI ai minori stranieri non accompagnati,
anche non richiedenti asilo
accedono ai progetti del SIPROIMI
diretti ad offrire
assistenza e servizi di inclusione sociale e
a favorire i percorsi di autonomia, definendo in perfetta continuità con il passato
l'accesso di tutti i MSNA al Sistema di protezione, a prescindere dall'eventuale
proposizione dell'istanza di protezione

Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del 27/12/2018, avente
ad oggetto

D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge 1 dicembre 2018 n. 132 – Profili applicativi

 **Servizio Centrale**
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



Arrivi consistenti e ravvicinati

In ultimo la legge prevede che,
**in presenza di arrivi consistenti e
ravvicinati di MNSA,**
i Prefetti possono attivare
strutture di accoglienza temporanee
esclusivamente dedicate ai minori non
accompagnati

*art. 19, co. 3-bis, D.Lgs. n. 42/2015,
introdotto da art. 1-ter, D.L. n. 113/2016*

TUTELA

TUTELA DEL MINORE

All'interno dell'ordinamento dello Stato il *minore* non è **mai privo di tutela**.

La Legge 184/1983

dispone che i legali rappresentanti

delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati

esercitano i poteri tutelari sul minore affidato,

secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile,

fino a **quando non si provveda alla nomina di un tutore** in tutti i casi nei quali

l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito;

prevede il divieto che i legali rappresentanti

e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle

comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati

non possano essere chiamati a tale incarico

FUNZIONI DEL TUTORE SECONDO IL CODICE CIVILE

Le funzioni del tutore sono previste
all' art. 357 c.c.,
secondo il quale

il Tutore ha la cura della persona del minore.

Lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni
(anche per mezzo di azioni legali od operazioni patrimoniali)

APERTURA DELLA TUTELA

Secondo quanto dispone
l'art. 19, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015,
l'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione
della presenza di un minore non accompagnato
al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni e **al Tribunale per i minorenni**
per
«l'apertura della tutela e la nomina del tutore
ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile
e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice,
in quanto compatibili»

COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI SU APERTURA TUTELA e NOMINA DEI TUTORI DEI MSNA

Il D.Lgs. n. 220/2017 ha spostato
dal giudice tutelare al Tribunale per i minorenni
la competenza
ad aprire la tutela volontaria
e a nominare il tutore volontario
in modo da **concentrare presso una stessa autorità giudiziaria**
tutte le fasi procedurali giurisdizionali
relative ai minori stranieri non accompagnati

TUTORE VOLONTARIO

La L. 47/2017 all'Art. 11
Istituisce la figura del tutore volontario
stabilendo che

*“presso ogni tribunale per i minorenni
è istituito un elenco dei tutori volontari,
a cui possono essere iscritti i privati cittadini,
selezionati e adeguatamente formati...
disponibili ad assumere la tutela
di un minore straniero non accompagnato o di più minori,
quando la tutela riguarda fratelli o sorelle”*

DIRITTI E DOVERI DEL TUTORE VOLONTARIO

La L. 47/2017 rinvia
al Libro primo, Titolo X, Capo I, del codice civile, art 357 c.c.
per all'esercizio delle funzioni di
cura, rappresentanza della persona del minore e **amministrazione** dei beni,
ove questi siano presenti,
e obbliga
ad esercitarle nel rispetto dell'obbligo di diligenza (art. 382),
nonché secondo le linee guida,
in conformità al suo superiore interesse,
il quale a sua volta richiede
azioni informate ai principi di **indipendenza e imparzialità, qualità e
appropriatezza, trasparenza e responsabilità**

DIRITTI E DOVERI DEL TUTORE VOLONTARIO

- La nomina del tutore avviene da parte del **Tribunale per i minorenni** (*art. 19 d.lgs. 142/2015 così come modificato dal d.lgs. 220/2017*)
- Il tutore volontario sia chiamato, *ai sensi dell'art. 19-bis d.lgs. 142/2015*, ad essere presente, se già nominato, unitamente al mediatore culturale, nelle procedure di accertamento dell'identità del minore, garantendo che queste si svolgano ai sensi di quanto disposto da tale disposizione
- La tutela **cessa con il raggiungimento della maggiore età**
- L'ufficio tutelare è **gratuito** (*art. 379 c.c.*)

PERMESSI DI SOGGIORNO

Il MSNA,
regolarmente presente sul territorio
per il suo status di minore,
ha diritto sempre
ad un permesso di soggiorno (Pds)

 **Servizio Centrale**
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



D.lgs. 286/1998 - T.U. sull'immigrazione

Art. 19

2. *Non è consentita l'espulsione [...] nei confronti degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto di seguire i genitori o l'affidatario espulsi ad eccezione, qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni*

L. 47/2017

Art. 3

1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati

 **Servizio Centrale**
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



art. 10 1.47/2017

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età.** In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'art. 346 del codice civile, ed è **valido fino al compimento della maggiore età

art. 10 1.47/2017

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

b) per motivi familiari,

*per il **minore di quattordici anni affidato,***

*anche ai sensi dell'art. 9, co. 4, della L. 4 maggio 1983, n. 184, e ssmm, o **sottoposto alla tutela** di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero*

*per il **minore ultraquattordicenne affidato,***

*anche ai sensi del medesimo art. 9, co. 4, della L. n. 184 del 1983, e ssmm, o **sottoposto alla tutela** di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente*

COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ'

Al compimento della maggiore età,
allo straniero entrato in Italia come minore straniero non accompagnato
può essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio,
accesso al lavoro o per lavoro subordinato o autonomo.

Ai fini del rilascio di tale permesso,
il parere della *Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione*,
se pervenuto,
deve essere allegato all'istanza di conversione del permesso di soggiorno
da parte dell'interessato, se maggiorenne,
o dai soggetti che hanno la responsabilità dei minori.

Parere della DG Immigrazione al fine di procedere alla conversione

Nel caso in cui al MSNA sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari/affidamento anziché per minore età,

al compimento dei 18 anni potrà convertirlo

in un permesso di soggiorno per motivi

di studio, di attesa occupazione, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura

senza dover soddisfare

- i requisiti relativi al parere della DG Immigrazione
- o alla permanenza in Italia da tre anni e partecipazione a un progetto di integrazione per due anni

PROSIEGUO AMMINISTRATIVO

Proseguo amministrativo

All'interno della Circolare

Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del 27/12/2018, avente ad oggetto “D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge 1 dicembre 2018 n. 132 – Profili applicativi è posta l'attenzione sul fatto che il SIPROIMI, si potrà sviluppare ulteriormente come sistema di accoglienza e di inclusione dei minori stranieri non accompagnati

e che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art.13 L. 47/2017, potranno proseguire,
in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge,
il loro percorso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età
(**proseguo amministrativo**).

Pertanto i **servizi sociali del Comune** che ha in carico il minore, **il Tutore o il Responsabile** della Struttura nella quale il minore si trova accolto può proporre istanza al Tribunale per i minorenni affinché questo disponga **il prosieguo amministrativo.**

Il Ministero dell'Interno attraverso la circolare n. 400 del 28 agosto 2017 evidenzia che nel caso in cui il Tribunale per i minorenni abbia disposto il prosieguo amministrativo del MSNA, la Questura potrà procedere al rinnovo del **permesso di soggiorno per affidamento biennale** in precedenza posseduto, e comunque, non oltre il compimento del ventunesimo anno di età

ITER DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

 **Servizio Centrale**
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il tutore esercita le funzioni di cura e rappresentanza del minore nelle fasi della procedura di richiesta di protezione internazionale.

Attenzione

la conferma della richiesta di protezione internazionale può avvenire
sia tramite il tutore nominato
che attraverso il responsabile della struttura di accoglienza
che esercita le funzioni di tutela
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni

Il tutore **deve** essere presente
in sede di colloquio davanti alla Commissione territoriale.

ITER DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

 **Servizio Centrale**
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



- 1. Manifestazione di volontà di formalizzare domanda di protezione internazionale**
- 2. Richiesta di protezione in Questura e registrazione C3**
- 3. Audizione in Commissione territoriale**
- 4. Esito**

Pds per richiesta asilo (protezione internazionale)

Art. 4 D.lgs 142/2015 ssmm

1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale **per sei mesi**, **rinnovabile** fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo **in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale** ai sensi dell'art. 35-bis, commi 3 e 4, del D.lgs 28 gennaio 2008, n. 25 ssmm

Il **permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento** ai sensi dell'art. 1, co. 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Il minore ha diritto ad avere

- il tutore nominato presente (in mancanza del tutore nominato – e limitatamente per la formalizzazione del C3 -del responsabile della struttura)
- l'assistenza in tutte le fasi della procedura (di personale a supporto, dell'interprete, del tutore, dell'avvocato)
- l'esame prioritario della propria domanda di protezione internazionale

D.lgs. 28 gennaio 2008, n.25 ssmm

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

art. 13 co. 3

garanzie del colloquio innanzi alla commissione territoriale

Figure presenti eventualmente presenti,
in base ai bisogni e alla volontà del minore

Il colloquio del minore si svolge innanzi
ad un componente della Commissione con specifica formazione,
**alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale
o del tutore,**
nonché al colloquio può essere ammesso
personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza
(perché considerato portatore di specifiche esigenze)

Status di rifugiato

Il rifugiato è colui che **...temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza , religione , nazionalità , appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione politica, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino (o,se privo di cittadinanza, dal Paese in cui aveva la residenza abituale) e non può –o non vuole–a causa di tale timore,avvalersi della protezione di questo Paese....”**

(Art. 1, lett. a, n. 2, Convenzione di Ginevra)

Status di protezione sussidiaria

Persona ammissibile alla protezione sussidiaria: *“...cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno....”*

(Art.2,Decreto legislativo n.251del2007)

PROTEZIONE SPECIALE

*«Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'art.19,co.1 e 1.1,del D.Lgs.286/1998, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno **annuale che reca la dicitura "protezione speciale"»***

(Art. 32, co. 3, Decreto legislativo n. 25 del 2008)